



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

**"MODIFICA ALL'ARTICOLO 104 DELLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1998 N.30 –
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA FINANZA
PUBBLICA"**

Art.1

(Modifica dell'articolo 104 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modifiche)

1. L'articolo 104 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e successive modifiche è così sostituito:

"Art.104

(Composizione e nomina della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica)

1. E' istituita la Commissione di Controllo della Finanza Pubblica (di seguito, anche brevemente Commissione) composta da cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti nelle prime tre votazioni e con la maggioranza assoluta a partire dalla quarta votazione.
2. Le votazioni per la nomina possono essere ripetute anche nella stessa seduta consiliare.
3. La composizione della Commissione è la seguente:
 - a) quattro membri designati dal Consiglio Grande e Generale, di cui uno con funzioni di Presidente e di cui uno proposto dai Gruppi di opposizione; almeno due di tali membri devono essere iscritti all'Albo professionale degli Avvocati e Notai, i restanti devono essere iscritti all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - b) un professionista iscritto all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili designato dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, con funzioni di Vice Presidente.
4. I membri della Commissione restano in carica per un triennio, con possibilità di riconferma per un periodo non superiore al triennio. Per lo svolgimento della loro funzione è corrisposto un compenso mensile, rapportato al tariffario vigente per l'Ordine professionale di dottore commercialista e proporzionato alle presenze alle sedute della Commissione; i valori di riferimento sono stabiliti con cadenza triennale dal Congresso di Stato.
5. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con il mandato consiliare, con cariche di presidente, segretario politico e membro di segreteria politica di partiti e movimenti politici, con il rapporto di lavoro contrattuale o convenzionale continuativo di qualsiasi natura con lo Stato, con gli Enti del Settore Pubblico Allargato ed Enti a partecipazione pubblica o comunque, con l'appartenenza ad organi i cui atti sono sottoposti al controllo della Commissione. Possono essere nominati membri della Commissione coloro che abbiano concluso il mandato consiliare da un anno.
6. Ai membri della Commissione si applica quanto previsto dalla Legge 5 settembre 2014 n.141."

Art.2

(Norme finali ed entrata in vigore)

1. I membri della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino al termine del mandato.



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

2. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00010057 del 30/01/2026